



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direttore Generale - Ufficio Ispettivo e Formazione del Personale

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali
secondarie di secondo grado della Sardegna

E p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici V – VI – VII – VIII
Ambiti Territoriali Scolastici per le Province di
Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano

Oggetto: Attribuzione del credito scolastico a.s. 2024/2025.

Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute in merito all'attribuzione del credito scolastico nel secondo biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, si forniscono di seguito indicazioni operative alla luce delle recenti modifiche introdotte all'art. 15, comma 2-bis del D.lgs. n. 62/2017 per effetto dell'art. 1, co. 1, lettera d), della legge 1° ottobre 2024, n. 150.

Durante le operazioni di scrutinio finale, i consigli di classe sono tenuti a considerare che: *“Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi”*.

Tale disposizione configura, chiaramente, una condizione necessaria ma non sufficiente per l'attribuzione del punteggio massimo previsto nella fascia di credito corrispondente, come riportato nell'Allegato A del medesimo decreto legislativo. Pertanto:

- Il voto di comportamento pari o superiore a nove decimi costituisce una preconditione per l'attribuzione del punteggio più alto nella relativa fascia, ma non implica automaticamente tale attribuzione;
- Il consiglio di classe dovrà valutare anche il rispetto degli ulteriori consueti criteri adottati con delibera del Collegio dei Docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa;
- Solo nel caso in cui siano rispettate tutte le condizioni previste sarà possibile attribuire il punteggio massimo nella fascia di credito;
- Un voto di comportamento inferiore a nove decimi implica l'automatica esclusione dal punteggio più alto, e quindi l'assegnazione del valore inferiore nell'ambito della fascia di riferimento.

Si precisa che tali disposizioni si applicano a partire dall'anno scolastico 2024/2025 e non incidono sui crediti già attribuiti nei precedenti anni scolastici.

Infine, per quanto riguarda le studentesse e gli studenti che, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del D.lgs. 62/2017, conseguano almeno otto decimi in ciascuna disciplina nello scrutinio finale della penultima classe e abbiano chiesto l'ammissione anticipata all'esame di Stato, si applicano i suindicati criteri per l'attribuzione del credito del quarto anno. In tal caso, ai fini dell'assegnazione del credito relativo alla classe quinta non frequentata, un voto di comportamento inferiore a nove decimi comporta l'attribuzione di un credito pari a 14 punti (cfr. art. 11, co. 4, lett. b dell'O.M. 67/2025).

I Dirigenti Scolastici sono chiamati a garantire il puntuale rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco FELIZIANI
(Firmato digitalmente)